

de reglar doursurus la loro futura unione, di-
chiarando anzitutto di adottare il regime dotale,
questa come è prescritto dal Codice Civile. —

Lo sposo il nobile Leonardo Cristò, volendo
convenire al buon senso e orteguò del medetto fu-
turo matrimonio, costituisce in dote alla referita
sua figlia Pellegrina accettante e per essa accettante
il di lei futuro sposo: —

1.º tanti oggetti di biancheria stovanti da una parte
valto al valore del valore di lire trecento cinquantanta
(L. 350), con espresse d'incarazione che la stessa ne pro-
duce la vendita verso il futuro sposo, il quale
fin d'ora si riconosce debitore del prezzo dato ed
attribuito ai predetti oggetti di biancheria, che si ri-
terranno in deposito nella casa univale col fatto
della celebrazione del prossimo matrimonio. —

2.º una porzione di terra con abitazioni e mandanti, sita
in territorio di Ribera, contrada Magone, dell'esten-
sione di ore dieci e contrade trentasei, pari a un
delli due dell'abolita unione, corda di comune ven-
ti due e palmi due, confinante con terre di Santa
Columba, con terre di Vincenzo Simonaro e con
terre del sig. Giuseppe Cristò, del valore, agli effetti
della tassa di registro, di lire quaranta, sita nel
cortile fattucallo di Ribera all'art. 3271 sotto us.

639
me di Cristo Carmelo fu Pietro e Lucrezia Leonar-
da, Scisive N.º 1046 frazionato per miterini 594,
coll' imperibile di L. 337. —

Soggetta alla fondazione e all'annuo canone enfiteu-
tico, es deunto al sig. Duca di Bisogna. —

Del medetto sposo di terra la nobile Pellegrina
Cristò avrà la proprietà e il materiale posses-
so dal giorno della celebrazione del matrimonio
di unione a tutte le relative attinenze ed neces-
sari e da tale giorno essa si obbliga e per essa
ne assicura obbligo il futuro sposo di pagare i cano-
ni per i chirigianari.

Questo si obbliga di bene amministrare la re-
perire dote e di farne la restituzione, quando ne
sarà il caso, nei modi di legge, per la futura sposa,
autorizzata dal proprio padre, rinuncia all'ipote-
ca legale che le spetterebbe in garanzia della sua
dote e per la parte d'incassare nei Metano d'ac-
corderla, liberandosi d'ogni responsabilità.

Stipulara il comparente Leonardo Cristò di non
aver fatto altre precedenti donazioni alla pre-
della sua figlia Pellegrina. —

È data ampia facoltà al futuro sposo Giusep-
pe Columba di vendere col solo consenso della
moglie e senza bisogno di alcuna autorizzazione